

Credito di imposta per sanificazioni: uscito il modello per fruirne

Credito di imposta per sanificazioni. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con Provvedimento del 10.07.2020 n. 259854, il [modello](#) (vedasi allegati) con le relative istruzioni per fruire dei crediti per tutte le sanificazioni introdotte dai decreti anti covid, chiarendo che il modello in questione dovrà essere presentato alla stessa Agenzia, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario con:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso giorno, l'Agenzia ha emanato la Circolare 20/E (vedasi allegati) con la quale ha inoltre fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta in oggetto. Il Decreto Rilancio - convertito in Legge in questi giorni (vedasi allegati) - dettaglia ulteriormente i crediti di imposta previsti agli art. 120 e 125 già inseriti in precedenza e utili a favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. I due crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento dei luoghi di lavoro e per l'acquisto di dispositivi anti Covid-19 sono inoltre ai sensi dell'art 122 dello stesso decreto, cedibili a terzi fino al 31 Dicembre 2021, in luogo dell'utilizzo diretto disciplinato dai singoli articoli. Riepilogo: l'art. 120 del Decreto Rilancio "*Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*" riconosce ai soggetti esercenti

attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore un credito di imposta:

- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 80.000 euro
- per interventi necessari a far rispettare le misure anti covid quali:
 - interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi
 - realizzazione di spazi medici
 - acquisto arredi di sicurezza
 - investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti)
- il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese
- è utilizzabile in compensazione nel 2021 (oppure ceduto secondo quanto detto sopra ai sensi dell'art 122)

Il Decreto Rilancio

L'art 125 del Decreto Rilancio "*Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro*" riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge un credito di imposta:

- nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020
- per un tetto massimo di spesa di 60.000 euro
- per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e altri dispositivi atti a garantire la salute dei

lavoratori e degli utenti (abroga l'art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Circolare dell' Agenzia delle Entrate

La Circolare dell' Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 (vedasi allegati) ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall'agevolazione fiscale del credito:

- mascherine chirurgiche
- Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione

- calzari.

Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

Queste sono le modalità di fruizione del credito d'imposta citato:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- in compensazione (ad esso non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazioni di cui alla legge 388/2000)
- al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell'art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d'imposta In sede referente è stato chiarito che il credito di imposta non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

[agenziaentratecircolare20eScarica](#)

[agenziaentratecircolaren.9del13aprile2020Scarica](#)

[agenziaentrateprovvedimento10072020Scarica](#)

[decretorilancioleggeconversione77del17072020Scarica](#)